

Pubblicato il 16/11/2018

N. 02597/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01824/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1824 del 2018, proposto da Banca Sistema S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga 11;

contro

Comune di Piraino, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 44449 R.G. 78048/13 emesso in data 29/11/2013 dal Tribunale di Milano in danno del Comune di Piraino, non opposto, divenuto definitivo e munito di formula esecutiva dal Cancelliere in data 8/7/2014; nonché

per la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione dei provvedimenti nell'ipotesi in cui perduri l'inadempimento del Comune di Piraino.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Il Tribunale di Milano, con il decreto ingiuntivo n. 44449 emesso in data 29.11.2013, ha condannato il Comune resistente – non costituito in giudizio - a corrispondere, in favore di Banca Sistema S.p.A., odierna ricorrente, la somma di € 445.206,47, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, incluse quelle successive occorrerne.

1.2. Il provvedimento è divenuto inoppugnabile dopo la dichiarazione di esecutività da parte del giudice che lo ha pronunciato, con la conseguente autorità di cosa giudicata (C.d.S., sez. V, n. 1644/2016).

La ricorrente ha dedotto che alla data del 2.7.2018 il credito ingiunto ammonta a € 106.510,09 a titolo di sorte capitale, oltre alle spese legali liquidate per la fase monitoria (oltre spese generali, IVA e c.p.a.) per compensi professionali e per esborsi e oltre a interessi maturati e maturandi.

1.3. Secondo la prospettazione della ricorrente, quindi, l'Amministrazione resistente ha solo in parte soddisfatto la pretesa recata dal titolo e la parte creditrice ha allora proposto il ricorso per ottemperanza in esame, con cui è stato chiesto che questo giudice:

- a) dichiari, in esecuzione del predetto provvedimento, l'obbligo per l'Ente resistente di provvedere in un termine dato al pagamento delle somme dovute, negli importi sopra indicati;
- b) disponga sin d'ora che a tanto provveda, per il caso di perdurante inadempimento, un commissario *ad acta*;
- c) condanni l'Amministrazione resistente al pagamento di una *astreinte* – o penalità di mora – per il ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura equitativamente determinata;
- d) condanni l'Amministrazione alle spese di lite per il presente giudizio.

2.1. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione, né è stata contrastata dall'Ente debitore, e si fonda su titoli aventi valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, *ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.*

2.2. Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo, quanto al diritto di credito inadempito, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili, e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l'entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l'Amministrazione: e ciò, in particolare, per il capitale e gli interessi, dei quali andrà comunque verificata l'esatta misura, quanto ad ammontare e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, artt. 1283 e ss. cod. civ.).

2.3. È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, per il quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo di tempo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l'azione per il recupero coattivo.

3.1. Il ricorso per ottemperanza va dunque senz'altro accolto, dichiarando l'inottemperanza dell'Ente resistente, e assegnandogli un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione della presente decisione, per il pagamento:

- 1) delle somme tutte indicate nel provvedimento giudiziale di cui si chiede l'ottemperanza, quali sopra esposte, dedotti gli importi che fossero stati comunque versati, fermo restando che i conteggi degli interessi legali e di mora, prodotti dal creditore, non sono vincolanti per l'Amministrazione resistente se non nei limiti di cui agli artt. 1282 segg. c.c. e alle ulteriori disposizioni di legge applicabili, tra cui il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
- 2) degli ulteriori accessori di legge, maturati in seguito, legittimamente richiesti e tuttora dovuti, nonché degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, per lo stesso provvedimento in quanto abbiano titolo in esso (cfr. T.A.R. Reggio Calabria, n. 290/2016);
- 3) degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza in esame, negli stessi limiti di cui al precedente punto 1.

3.2. Nel caso di inutile decorso del termine assegnato per l'ottemperanza, è sin d'ora nominato commissario *ad acta* il Prefetto di Messina o suo delegato: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l'importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato.

4.1. Passando così alla domanda sub c), l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nel testo modificato dall'articolo unico, comma 781, lettera a), della l. 28 dicembre 2015, n. 208, in vigore dal 1° gennaio 2016, stabilisce che il giudice dell'ottemperanza,

quando accolga il ricorso, “*salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza, aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali*”.

4.2. Nella fattispecie sussistono i presupposti per riconoscere alla parte ricorrente la penalità richiesta, con la decorrenza indicata nella disposizione; il termine finale, viceversa, va individuato nel momento in cui l’Amministrazione intimata eseguirà il pagamento imposto dalla sentenza, ovvero, pur non avendo adempiuto, non disporrà comunque più del potere, perché effettivamente trasferito al commissario *ad acta* (C.d.S., Sez. IV, n. 5014/2015; conf. C.d.S., Sez. III, n. 4711/2014; C.d.S., Sez. V, n. 2547/2012).

4.3. Ancora, la misura dell’*astreinte* va calcolata, per ciascun giorno di ritardo, in una percentuale delle somme liquidate secondo i parametri indicati *sub 2.2*.

Tale percentuale può essere fissata nel saggio d’interesse legale vigente in ciascun giorno di ritardo del pagamento: limite considerato “non manifestamente iniquo” dal citato disposto dell’art. 114 c.p.a.

5. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima):

- a) dichiara l'inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all'Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
- b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario *ad acta* nella persona del Prefetto di Messina o suo delegato;
- c) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento di una penalità di mora, negli importi e con le decorrenze stabilite in motivazione;
- d) condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell'importo complessivo di € 1.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere

Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Oscar Marongiu

IL PRESIDENTE
Angelo De Zotti

IL SEGRETARIO